

ALLEGATO 17 DPI ADOTTATI DALLA SCUOLA PER TUTELARE IL PROPRIO PERSONALE

PREMESSA

Il DLgs 81/08 richiede specificatamente che l'analisi che porta alla scelta o meno dei DPI discenda dalla valutazione dei rischi aziendale che definisce ed individua i punti rispetto ai quali ricorra la necessità dell'impiego dei DPI (art. 76); i criteri e i requisiti a cui i DPI devono rispondere al DLgs 475/92, devono essere adeguati ai rischi esistenti, tener conto delle esigenze ergonomiche ed essere adattabili alle necessità dei lavoratori.

Innanzitutto è da fare chiarezza sulla differenza tra indumenti che fungono da DPI e indumenti ordinari: i DPI sono correlati alla protezione che questi assicurano contro i rischi per la salute dei lavoratori; per cui è necessario valutare di volta in volta se la presenza di un indumento "ordinario" diventa una barriera efficace contro il passaggio di sostanze o agenti biologico situazioni fisiche che a contatto con la cute o con una parte del corpo potrebbero causare danni alla salute dei lavoratori. La presenza di questo vincolo è indispensabile per poter equiparare questi indumenti ai DPI e di conseguenza far scattare i relativi obblighi da parte del datore di lavoro. Questa interpretazione è inoltre suffragata anche da numerose sentenze della Corte di Cassazione a cui si erano rivolti i lavoratori per ottenere appunto il riconoscimento dei loro indumenti come DPI.

Le procedure corrette per individuare i DPI adeguati sono strettamente connesse con il processo di valutazione dei rischi. Infatti durante questa fase è necessario individuare quelle lavorazioni che, anche dopo l'attuazione delle misure di prevenzione, mantengono un livello di rischio residuo tale da compromettere la salute dei lavoratori. Per queste e solo per queste debbono essere previsti i DPI. La scelta dei DPI adeguati a queste lavorazioni e ai lavoratori che li debbono utilizzare deve avvenire poi attraverso la collaborazione del RSPP per l'analisi delle caratteristiche tecniche più affidabili rispetto al rischio, del medico competente per la valutazione degli aspetti ergonomici e sanitari e dei lavoratori per la scelta dei DPI più "portabili" durante l'attività lavorativa (a parità di protezione dal danno).

Il RSPP e il medico competente, con la consultazione del RLS, hanno poi il compito di predisporre ed attuare l'informazione e il programma di formazione per i lavoratori sulle ragioni che hanno portato all'uso di questi mezzi, sul loro uso corretto e sulla giusta manutenzione.

Il parere del lavoratore non è richiesto sulla necessità o meno dell'uso dei DPI poiché questa è una decisione che spetta al datore di lavoro in quanto strettamente connessa all'esito della valutazione dei rischi e quindi legata ad aspetti di carattere tecnico (e per questi aspetti il legislatore ha previsto delle figure apposite: RSPP e medico competente). Quando allora il parere del lavoratore diventa importante e fondamentale? Al momento della scelta del tipo di DPI da adottare, una volta stabilite le caratteristiche tecniche, perché i dispositivi debbono poter essere "adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità" (art. 42 comma 2 lettera d) e per poter espletare quest'obbligo è indispensabile acquisire il parere del lavoratore da parte del datore di lavoro. Infatti il legislatore ha previsto che ogni DPI debba rispondere a due aspetti particolari: il primo sono i requisiti tecnici adeguati, il secondo è l'adattabilità all'utilizzatore. Il primo è in possesso del datore di lavoro, mentre il secondo deve essere acquisito dai lavoratori.

E' necessario che il datore di lavoro preveda anche momenti di verifica e controllo da parte dei dirigenti e preposti sulla corretta applicazione delle direttive aziendali sui DPI anche attraverso l'uso di strumenti disciplinari.

A questo proposito, è necessario che i lavoratori siano a conoscenza delle conseguenze a cui andrebbero incontro nel caso non utilizzassero i DPI messi a disposizione per due motivi principali: il primo perché così sono consapevoli delle conseguenze della loro scelta e delle eventuali iniziative che l'azienda potrà assumere nei loro confronti (questo può costituire quindi un ottimo deterrente nei confronti di comportamenti sbagliati); il secondo motivo è che le sanzioni previste dall'azienda sono un segnale dell'importanza che l'azienda attribuisce a questo aspetto ed alla sicurezza in generale. Dare i DPI senza prevedere nessuna forma di controllo e di verifica del loro corretto utilizzo, significa mandare un messaggio di scarsa o nessuna attenzione su questi temi da parte del datore di lavoro.

E' da mettere in risalto anche che l'obbligo di mantenere in efficienza e di assicurare la manutenzione ai DPI. I lavoratori hanno comunque l'obbligo di utilizzarli nelle condizioni previste e secondo le istruzioni fornite loro dal datore di lavoro stesso, anche attraverso i fogli di istruzione

a corredo del DPI.

Si vuole richiamare infine che se un lavoratore ha difficoltà nell'utilizzare i DPI fornitogli dal datore di lavoro può rivolgersi al medico competente della scuola, il quale dovrà accertare queste difficoltà che possono essere legate alla non adeguatezza del DPI (per cui scatta l'obbligo per il datore di lavoro di ricercare e fornirgli un diverso DPI con caratteristiche idonee), oppure certificare la non idoneità del lavoratore all'uso dei DPI. In questo caso il datore di lavoro ha l'obbligo di spostare il lavoratore ad una mansione in cui non è previsto l'uso dei DPI o di quel DPI per cui il lavoratore non è idoneo. C'è da aggiungere che se il medico competente non vuole o non ritiene di accertare la non idoneità del lavoratore nei confronti dei DPI, questi si può rivolgere all'organo di vigilanza che deciderà in merito.

CATEGORIE

I DPI sono suddivisi in tre categorie (art. 4, D.Lgs. n. 475/1992).

Appartengono alla prima categoria, i DPI destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. La persona che usa il DPI deve avere la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire se il DPI rimane efficiente per tutto il periodo in cui viene utilizzato.

Rientrano esclusivamente in questa categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

- a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
- c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50° C;
- d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
- f) azione lesiva dei raggi solari.

Rientrano in questa categoria ad esempio i guanti, le tute e gli occhiali.

Appartengono alla terza categoria i DPI destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. La persona che usa il DPI non deve avere la possibilità di percepire tempestivamente la verifica istantanea di effetti lesivi.

Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

- a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
- b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
- d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100° C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
- e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50° C;
- f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

Rimandando alle schede di valutazione del rischio per un elenco puntuale dei DPI correlato ai rischi della mansione, si dà un cenno nel seguito alle caratteristiche tecniche degli stessi-

DPI ADOTTATI

IL FACCIALE FILTRANTE ADATTO

Al fine di determinare il corretto facciale filtrante da utilizzarsi in un determinato ambiente di lavoro occorre conoscere

- Il tipo di contaminante

Per **particelle solide e liquide non volatili (polveri, nebbie e fumi)** si consiglia l'uso di facciali filtranti o semimaschere (nel caso in cui sia richiesta l'ermeticità assoluta).

Per **Gas o Vapori** si consiglia invece l'utilizzo di semimaschere o maschere pieno facciale dotate di filtri specifici.

- La concentrazione del contaminante

L'analisi dei rischi che l'azienda ha compiuto ai fini del D.Lgs 81/08, ci fornisce indicazioni sulla concentrazione della sostanza dispersa in quel particolare ambiente, valore che bisogna confrontare con il valore limite di esposizione (TLV) per quella sostanza, dato che si rileva facilmente da manuali tecnici o dalle schede di sicurezza della sostanza stessa.

Nel caso di **particelle solide e liquide non volatili (polveri, nebbie e fumi)**:

Se la concentrazione è inferiore al TLV: non è necessario adottare alcuna protezione individuale.

Se la concentrazione è maggiore del TLV e inferiore a 4 volte il TLV: è necessario utilizzare un facciale filtrante FFP1.

Se la concentrazione è compresa tra 4 volte il TLV e 10 volte il TLV: è necessario utilizzare un facciale filtrante FFP2.

Se la concentrazione è compresa tra 10 volte e 30 volte il TLV: è necessario utilizzare un facciale filtrante FFP3.

Facciale Filtrante Pieghevole monouso con valvola di espirazione. Certificato FFP2 (EN 149:2001)



La mascherina protegge da polveri, fumi e aerosol TOSSICI (valore max di protezione da test di laboratorio = 12 volte x TLV), dove per TLV si intende il valore limite di esposizione sul lavoro.

Efficienza filtrante 92%.

SCARPE DI SICUREZZA CE EN 20347 S1/SRC



Calzatura antinfortunistica in pellame ingrassato idrorepellente con inserti in cordura, suola in poliuretano bidensità antistatica, antiolio e antiacido. Suola antiscivolo con particolare profilo a forte scarico per lavoro in presenza di fango. Imbottitura all'attacco del puntale, intersuola in acciaio. Fodera in speciale TNT traspirante e resistente all'usura. Omologate CE EN 20345 - S3



Gilet

Gilet ad alta visibilità cat.2 classe 2
Doppia banda ad alta visibilità con strisce riflettenti rinforzate
Fatto in poliestere e con chiusura rapida in velcro
Adatto per imprese edili, circolazione su strade UE, guida, lavori di magazzino



OCCHIALE A MASCHERINA CON VENTILAZIONE INDIRETTA CREATO PER RESISTERE ALLE AGGRESSIONI DI NUMEROSE SOSTANZE CHIMICHE EN 166

In policarbonato antigraffio, sovrapponibili ai normali occhiali da vista,
regolabili e confortevoli



Gusanti antinfortunistici

Guanti in nitrile
Certificato CE, EN 420, EN 388 e EN 374

VERBALE DI CONSEGNA DEI D.P.I.

Il sottoscritto _____, Datore di Lavoro della _____ dichiara di aver consegnato al Lavoratore _____

i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 articoli 75 e 76.- D.Lgs. 106/09

SCARPE ANTINFORTUNISTICA S1 SRC EN 20347

GUANTI PER LAVORAZIONI A RISCHIO CHIMICO BIOLOGICO EN 388 e EN 374

OCCHIALI DI SICUREZZA ANTISPRUZZO EN 166

MASCHERINA FFP2 CON VALVOLA DI ESPIRAZIONE EN 149:2001

Altro: _____

Dichiara inoltre di aver:

Informato il lavoratore dei rischi dai quali il D.P.I. lo protegge ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 77 – D.Lgs. 106/09

Formato il lavoratore circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei D.P.I. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 77 – D.Lgs. 106/09

Il lavoratore dichiara:

Di utilizzare i D.P.I. conformemente all'informazione e alla formazione ricevuta

Di aver cura dei D.P.I. messi a propria disposizione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 78 - D.Lgs. 106/09

Di non apportare modifiche di propria iniziativa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 78 - D.Lgs. 106/09

_____ li _____

Il datore di lavoro

Il lavoratore
